

L'UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

L'Ufficio di Protezione Giuridica si occupa:

- di fornire informazioni ai cittadini, alle famiglie e alle strutture di accoglienza presenti all'interno del proprio ambito territoriale di competenza sul significato della protezione giuridica per la tutela della persona fragile e della famiglia, sulla base della Legge n. 6/2004
- di collaborare con il Tribunale di Bergamo per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Legge n. 6/2004.

Contatti

Tel. 035.2676493

Mail: protezionegiuridica@asst-pg23.it

Modulistica e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet del Tribunale di Bergamo
www.tribunale.bergamo.it

Protezione giuridica

L'amministratore di sostegno



La protezione giuridica

La protezione giuridica è quell'istituto che consente di tutelare al meglio e con la miglior flessibilità possibile le **persone fragili**, offrendo loro un sostegno nella gestione della loro vita quotidiana.

Hai parenti, amici o conoscenti che hanno qualche difficoltà a gestire i loro bisogni, anche quotidiani quali, ad esempio, gestire il proprio conto corrente o le proprie finanze?

Conosci persone che, per effetto di infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche solo parzialmente o temporaneamente, ai propri interessi e non sarebbero quindi in grado di esprimere un valido consenso in ambito sanitario o per la tutela dei propri interessi, sia patrimoniali che non patrimoniali?

Dal 2004 è stato introdotto in Italia, con l'entrata in vigore della legge n. 6/2004, l'istituto dell'amministrazione di sostegno, finalizzato proprio a tutelare le persone fragili, prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, aiutandole e sostenendole in quelle scelte e in quelle attività che non sono più in grado di svolgere autonomamente. Tale istituto mira proprio ad assicurare la miglior tutela delle persone fragili, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, trattandosi di un **istituto estremamente flessibile e modulabile sulle concrete ed effettive esigenze di ogni situazione di fragilità**.

1. Che cos'è l'istituto dell'amministrazione di sostegno?

Si tratta di un istituto giuridico che si è andato ad affiancare agli istituti già presenti nel nostro ordinamento dell'interdizione e dell'inabilitazione. Tale nuovo istituto mira a **conservare, ove possibile, la capacità di agire** della persona beneficiaria, **prevedendo forme di supporto e di assistenza per quelle scelte e quelle attività che la persona non è più in grado di svolgere autonomamente**. Si tratta di un istituto estremamente flessibile e capace di adattarsi, per il tramite del decreto emesso dal Giudice Tutelare, alle concrete esigenze di ciascun soggetto. **L'amministratore può infatti essere autorizzato a compiere solamente alcune attività**, mentre per altre il soggetto beneficiario può conservare integralmente la propria capacità di agire o può semplicemente essere affiancato dall'amministratore di sostegno, senza che quest'ultimo si sostituisca ad esso.

2. Come si può procedere a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno è necessario **presentare una domanda** – il ricorso – in Tribunale, presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede la persona beneficiaria. Sul sito del Tribunale di Bergamo è reperibile la modulistica per la presentazione del ricorso oltre che tutte le informazioni utili relative alla documentazione da allegare.

Esaminato il ricorso, il Giudice Tutelare svolge un **colloquio** con la persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, sente eventualmente anche i parenti e assume le informazioni necessarie per l'emissione del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

3. Chi sono i soggetti autorizzati a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

Possono presentare la domanda:

- a) la **persona interessata**, direttamente per se stessa, **in previsione della sua futura incapacità**
- b) il **coniuge o la persona stabilmente convivente**
- c) I parenti entro il quarto grado (**genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini**)
- d) gli affini entro il secondo grado (**suocere/i, cognate/i**)
- e) i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
- f) il **Pubblico Ministero**

4. Serve l'assistenza di un avvocato per la presentazione della domanda?

No, **non è necessaria l'assistenza legale**. Chiunque dei soggetti autorizzati può **presentare direttamente ricorso** in Tribunale, indicando nella domanda tutte le informazioni utili relative allo stato di salute, alla situazione sociale, familiare e patrimoniale della persona fragile nel cui interesse dovrà essere eventualmente nominato un amministratore di sostegno.

5. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

La scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L'amministratore di sostegno può anche essere designato dallo stesso beneficiario, in previsione della propria futura

eventuale incapacità.

In caso contrario il Giudice Tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, **prediligerà, ove possibile, il coniuge (non legalmente separato), il convivente stabile, uno dei genitori, uno dei figli, fratelli o sorelle o parenti entro il quarto grado.**

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati o nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare lo ritenesse preferibile per la cura degli interessi del beneficiario, **potrà essere nominata anche un'altra persona ritenuta idonea, un volontario, un'associazione o una fondazione.**

Non possono invece essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

6. Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno? Quali diritti, poteri e facoltà mantiene la persona fragile cui è stato nominato un amministratore di sostegno?

Con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è il **Giudice Tutelare ad indicare, nello specifico, quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno**, per quali attività (a mero titolo esemplificativo: riscuotere la pensione o canoni di locazione, sottoscrivere contratti, intrattenere rapporti con istituti bancari o con la pubblica amministrazione, prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, gestire le spese quotidiane o solo le spese straordinarie, gestire la cura e l'assistenza socio-sanitaria) l'amministratore di sostegno può agire in nome e per conto della persona beneficiaria, **sostituendosi ad essa e per quali attività invece deve semplicemente affiancare ed assistere il beneficiario.**

Per tutti gli atti non espressamente indicati nel decreto di nomina la persona fragile rimane libera di agire autonomamente in piena libertà, conservando, per quelle attività la capacità di agire.

L'Amministratore di sostegno deve poi **relazionare periodicamente** al Giudice Tutelare sull'andamento dell'attività effettivamente svolta e deve **presentare richiesta di autorizzazione per compiere atti straordinari**, nell'interesse del beneficiario, non ricompresi tra i compiti indicati nel decreto di nomina.

7. Quanto dura l'incarico di amministratore di sostegno? È previsto un compenso per l'amministratore di sostegno?

La durata dell'incarico di amministratore di sostegno viene indicata dal Giudice Tutelare al momento della nomina. **Può quindi essere a tempo indeterminato o a tempo determinato** e, in quest'ultimo caso, può successivamente essere prorogato dal Giudice Tutelare. In ogni caso, come parimenti previsto per i compiti dell'amministratore di sostegno, anche la durata del suo incarico può variare ed essere modificata dal Giudice Tutelare, tenuto conto delle effettive condizioni della persona beneficiaria.

L'amministratore di sostegno **non percepisce (e non può percepire) alcun compenso**. Può essergli riconosciuto solamente un rimborso delle spese e, in taluni casi specifici, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare, tenuto conto della tipologia e complessità dell'attività effettivamente prestata.